

STATUTO a.s.d. C.U.S. TORINO

TITOLO I – Natura e scopi

ARTICOLO 1 Definizione

1. E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Universitario Sportivo TORINO – C.U.S. TORINO siglabile A.S.D. C.U.S. TORINO.

Il C.U.S. TORINO è un Ente Sportivo Universitario che aderisce alla federazione nazionale, denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore ed all'E.U.S.A. (European University Sport Association).

2. Il C.U.S. TORINO è associazione che realizza, nell'ambito locale, nazionale ed internazionale, le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, ai fini della Legge 28 giugno 1977 n. 394, art. 2 lett. b), Legge 3 agosto 1985 n. 429, art. 1 comma 3, Legge 19 novembre 1991 n. 341, art. 6 lett. c), Legge 2 dicembre 1991 n. 390, art. 12, lett. d), lett. g) e successive modificazioni.

3. Il C.U.S. TORINO attua le sue finalità istituzionali nell'ambito delle aggregazioni universitarie dell'Università degli Studi di TORINO e del Politecnico di Torino direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I..

4. Il C.U.S. TORINO, associazione sportiva costituita nel 1947, persona giuridica riconosciuta

di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 2 aprile 2001, è stato, sin dal 1968 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art.27 comma 2 dello Statuto C.O.N.I. e ne rappresenta la continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I.

5. Il C.U.S. TORINO considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.

6. Il C.U.S. TORINO si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.

ARTICOLO 2 Finalità

1. Sono finalità del C.U.S. TORINO:

- a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche;
- b) l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell'ambito del CONI, della FISU, delle FSN e di altri Enti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 4;
- c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture

scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente delle università;

d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le università nel cui ambito opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;

e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello locale e non, di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d'intesa con l'università di riferimento, in proprio o presso istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione scuola-università all'interno di un processo di formazione aperto e continuo, anche per il tramite della cultura sportiva;

f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie ed, in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento;

g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari;

h) l'attuazione di attività ed azioni di promozione sociale, civile, culturale, di ricerca etica, a favore dei propri associati o di terzi partecipanti, utilizzando lo sport, nonchè i principi etici che lo animano, quale elemento propulsore delle iniziative di utilità sociale.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:

a) acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione dall'università ovvero da enti pubblici o privati;

b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei partecipanti tesserati;

c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e, più in generale, per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;

d) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;

e) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali e nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.

ARTICOLO 3 Natura

1. Il C.U.S. TORINO è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.

2. Il C.U.S. TORINO ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione ed all'atto dell'eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dello statuto della federazione.

3. L'adesione del C.U.S. TORINO al C.U.S.I. comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della vigente normativa.

4. Il C.U.S. TORINO accetta le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché gli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, alle quali aderisce tramite affiliazione.

ARTICOLO 4 Durata e Sede

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Il C.U.S. TORINO ha sede legale a Torino.

ARTICOLO 5 Modalità di adesione al C.U.S.I.

1. Il C.U.S. TORINO, già organo associativo del C.U.S.I., con l'approvazione del presente statuto, è socio – federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art. 24.

2. Il C.U.S. TORINO accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m) 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.

3. Il C.U.S. TORINO acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:

a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo;

b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del CU.S.I.;

c) si impegna a rispettare il principio della democrazia interna nell'ambito della gestione associativa.

4. In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).

ARTICOLO 6 Strutture organizzative

1. Il C.U.S. TORINO struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne denominate sezioni sportive o in articolazioni periferiche coincidenti con le località in cui operano sedi distaccate dell'Università di Torino e del Politecnico di Torino.

2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo, fermo restando che tali articolazioni non possono godere di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e operano per delega degli organi del C.U.S..

3. Una diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovrà

preventivamente essere autorizzata dall'Assemblea Federale del C.U.S.I. ai sensi dell'art.6 comma 3 dello statuto del C.U.S.I..

TITOLO II – I Soci

ARTICOLO 7 Soci

1. Sono soci del C.U.S. TORINO le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione.

I soci si classificano in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti, agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S. TORINO.

2. Sono soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Torino o al Politecnico di Torino, che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. TORINO.

3. Sono soci aggregati tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Torino o al Politecnico di Torino che facciano richiesta di tessera associativa C.U.S. TORINO.

4. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.

5. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, accettando di rispettare statuto e regolamenti del C.U.S.I. e del C.U.S. TORINO.

6. L'ammissione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.

7. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei soci.

8. E' fatto divieto, per l'acquisizione della qualità di socio, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del C.U.S.I. o di prevedere ulteriori categorie di soci.

ARTICOLO 8 Esclusione – recesso – decadenza

1. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. TORINO.

2. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. TORINO, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci.

3. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del C.U.S..

4. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S..

5. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.

6. Il socio escluso, receduto o decaduto, che comunque cessi di appartenere al C.U.S. per qualunque motivo, non potrà richiedere la restituzione dei versamenti eseguiti né vantare diritto alcuno sul patrimonio sociale.

TITOLO III – I Tesserati

ARTICOLO 9 Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art. 16 dello

Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. TORINO, sotto l'egida della Federazione , vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.

2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. TORINO che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I..

3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I..

ARTICOLO 10 Doveri dei Tesserati

1. I partecipanti, tesserati al C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I. , anche tramite i C.U.S. locali.

2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

TITOLO IV - Organi

ARTICOLO 11 Organi

1. Sono organi del C.U.S. TORINO:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 12 Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è organo deliberativo ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi del C.U.S. e su quotidiano locale.
3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda con il 50% più uno dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il consenso di almeno tre quarti dei presenti.
6. L'Assemblea dei soci in seconda convocazione deve tenersi almeno due ore dopo la prima convocazione. Ciascun socio può delegare un altro socio e ciascun socio non può riceverne più di 3 (tre) deleghe.

ARTICOLO 13 L'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero (ai sensi art. 16 comma 3 e 5), l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività proposte dal Consiglio Direttivo per l'esercizio successivo;
- c) la determinazione della quota annuale di iscrizione;
- d) l'esame e l'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione tecnico-morale del Presidente, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta.

ARTICOLO 14 L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) modifiche allo statuto;
- b) scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) rinnovo delle cariche sociali nei casi di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) integrazione degli Organi Sociali nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più

componenti inferiori alla maggioranza;

f) altre materie riservate per legge alla sua competenza.

ARTICOLO 15 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i Soci che proporranno la propria candidatura entro 5 giorni dalla convocazione dell'assemblea ordinaria a mezzo raccomandata A.R. indirizzata all'ufficio di presidenza del C.U.S. TORINO.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.U.S. e ne firma tutti gli atti ufficiali con i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione e l'amministrazione del personale.

3. Il Presidente può adottare provvedimenti amministrativi, relativi alla realizzazione di progetti e di attività di gestione del centro, che comportino l'effettuazione di spese già previste nel bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o conti correnti postali intestati al C.U.S., presso uno o più Istituti bancari o postali, per la gestione dei mezzi finanziari del C.U.S., anche tramite anticipazioni di cassa od utilizzo di fidi destinati al funzionamento del C.U.S.; può delegare la firma di tali conti ad un Vice-Presidente o al Segretario-Tesoriere.

5. Il Presidente rappresenta il C.U.S. nei confronti dell'Università, del C.U.S.I., del C.O.N.I., delle F.S.N. e degli altri enti sportivi; è responsabile del funzionamento generale del C.U.S. nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sovrintende in particolare all'attuazione delle relative delibere.

7. Il Presidente può attribuire deleghe ai Vice-Presidenti ed ai Consiglieri per la trattazione dei singoli affari, con incarichi transitori o permanenti.

8. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Vicario.

9. Nei casi di assenza o impedimento definitivo del Presidente, il medesimo Vice-Presidente è tenuto alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche, nei termini previsti dal presente statuto.

10. In tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, il Presidente continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 16 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:

a) nominare nel suo seno il Presidente;

b) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;

c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;

d) convocare le assemblee dei soci;

e) approvare gli eventuali regolamenti interni;

- f) nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. TORINO alle assemblee federali del C.U.S.I.;
- g) approvare il bilancio preventivo;
- h) approvare la relazione tecnico-morale del Presidente sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
- i) redigere il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea;
- j) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;
- k) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente e resistervi;
- l) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente statuto;
- m) cooptare i rappresentanti nominati dal Rettore che integrano il Consiglio secondo le indicazioni del successivo comma 5.

3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15, compresi il Presidente ed i rappresentanti dell'Università di cui al successivo comma 5.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. TORINO eletti dall'Assemblea dei soci e i due delegati nominati da Università e Politecnico.

I soci che aspirino a comporre il Consiglio Direttivo dovranno presentare la loro candidatura, presso la segreteria del C.U.S. TORINO, almeno tre giorni prima di quello fissato per

l'assemblea elettiva, affinché la stessa possa essere portata a conoscenza degli altri soci.

5. Una percentuale di Rappresentanti del personale docente non superiore al 20% del numero dei componenti del Consiglio Direttivo come determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 3 è nominata direttamente dal Rettore dell'Università e del Politecnico di Torino (con apposito decreto in conformità con quanto disposto dall'art. 41 commi 9, 10 et 11 dello statuto del C.U.S.I.) con compiti di verifica, controllo ed indirizzo dell'attività del Consiglio, ma non hanno diritto di voto degli organi Amministrativi poichè non eletti dall'assemblea dei soci.

La mancata nomina, per qualsiasi motivo, di tali componenti, non inficia la regolare costituzione del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Ordinaria. I componenti nominati dal Rettore durano in carica 4 anni, salvo che non siano da questi revocati.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente, nonchè tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata anche a mezzo fax.

7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti.

8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.

9. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente, per qualunque motivo;
- b) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti.

10. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuito.

ARTICOLO 17 Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, soci e non soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori, eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

3. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.

4. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

TITOLO V - Patrimonio e Mezzi

ARTICOLO 18 Patrimonio

1) Fanno parte del patrimonio del C.U.S. i beni mobili ed immobili di cui questi sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni nonchè tutti gli altri valori, di qualunque natura, di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

ARTICOLO 19 Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento delle sue finalità il C.U.S. si avvale dei seguenti mezzi:

- a) contributi annuali versati dai soci a norma del presente statuto;
- b) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sports, nonchè i proventi comunque derivanti al C.U.S. dall'esercizio delle sue attività;
- c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dall'organizzazione nonchè ogni altro tipo di entrata;
- d) mutui o finanziamenti a medio o lungo termine destinati alla copertura di spese d'investimento.

2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. TORINO a firma del Presidente o di un suo Delegato.

ARTICOLO 20 Bilancio e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la gestione del C.U.S. è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa, secondo il criterio della competenza finanziaria.
3. Almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione, accompagnato dalla Relazione programmatica, la cui approvazione determina autorizzazione di spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i

singoli obiettivi.

4. Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria), viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

5. Il Bilancio Consuntivo deve essere disponibile per i soci, presso la sede sociale, nei dieci giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea che approva il bilancio.

6. Nel caso di Avanzo/Disavanzo di gestione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare per l'approvazione dell'Assemblea le modalità di utilizzo dell'Avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le possibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ARTICOLO 21 Scioglimento

1. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione del C.U.S. sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri.

2. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà proporzionalmente devoluto: a fini sportivi, ai sensi dell'art. 90 comma 18 della legge n. 289/2002, a fini di utilità sociale in applicazione della legge n. 383/2000.

3. Per deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione l'assemblea

straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci.

ARTICOLO 22 Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. TORINO e la Federazione, il C.U.S. TORINO ed altri C.U.S., tra il C.U.S. TORINO ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del C.U.S. TORINO a qualsiasi titolo, purchè inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonchè le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c. (foro competente sarà sempre quello di Torino).

2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..

3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.

4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I..

5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello statuto del C.U.S.I..

ARTICOLO 23 Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento della personalità giuridica.

ARTICOLO 24 Norma transitoria

1. Il presente statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l'approvazione, al C.U.S.I. a cura del Presidente del C.U.S. Torino, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 25 comma 2, lett. i) dello statuto C.U.S.I., per la verifica di conformità ai principi informatori dello Statuto C.U.S.I.

2. Coloro che sono, all'atto dell'approvazione del presente statuto già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il C.U.S. TORINO la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto.

A tal fine, il C.U.S. TORINO procederà alla ricognizione dei soci esistenti, per l'individuazione della compagine associativa.

In originale firmato:

RICCARDO D'ELICIO

DOTTOR MARCO VALENTE NOTAIO